

Fnism

Federazione Nazionale Insegnanti

STATUTO FNISM

Con modifiche approvate dal Congresso Nazionale (Vico Equense 1-3 novembre 2002) e sottoposto alla Giunta (Roma, 23 novembre 2002)

TITOLO I°

Art. 1

La Fnism, Federazione Nazionale Insegnanti, fondata nel 1901 da Gaetano Salvemini e Giuseppe Kirner, è un'Associazione senza fini di lucro del personale della scuola e dell'università. La Fnism ha sede in Roma, in via Rocca di Papa 113

Art. 2

La Fnism persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare la scuola pubblica in quanto scuola di tutti, promuovendo l'attuazione del dettato costituzionale, con speciale riguardo alla realizzazione del diritto allo studio e alla tutela delle lingue e delle culture minoritarie
- b) garantire la laicità della scuola e la sua libertà contro ogni forma di dogmatismo, di intolleranza, di violenza, sottraendola a ingerenze confessionali e religiose per far sì che essa possa portare un efficace contributo al rinnovamento civile e culturale della società italiana;
- c) favorire la realizzazione del diritto allo studio, la valorizzazione delle differenze di genere, lo sviluppo delle relazioni interculturali
- d) promuovere, elaborare, attuare iniziative e progetti di formazione e di aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, in particolare degli insegnanti, nonché ricerche e sperimentazioni innovative nel campo metodologico e didattico, secondo le linee di una nuova professionalità rispondente ai dinamismi della società e della cultura;
- e) stimolare, anche in collaborazione con altre associazioni, con i sindacati e con i partiti, ogni iniziativa atta a promuovere e valorizzare la professionalità del personale della scuola anche nei suoi aspetti economici e in quelli relativi allo stato giuridico;
- f) favorire l'autonomia degli istituti scolastici, contribuendo a rendere più funzionali, responsabili e operativi gli organismi collegiali e rappresentativi, salvaguardando i diritti di libertà di tutte le componenti;
- g) potenziare la dimensione europea dell'educazione in una prospettiva di coesistenza pacifica fra i popoli del mondo, anche in collaborazione con associazioni di altri Paesi.

Nello svolgimento delle proprie attività statutarie l'Associazione persegue unicamente finalità di carattere culturale e sociale. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente statuto, salvo che direttamente connesse con il medesimo.

L'Associazione si propone, nel rispetto della normativa vigente, di ottenere il riconoscimento quale " Organizzazione non lucrative di utilità sociale-ONLUS", ed in tal caso assume l'obbligo di usare tale locuzione nella propria denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 3

Per il perseguimento degli scopi di cui all'art.2, la Fnism, anche in collaborazione con università, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, svolge attività di:

- formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola;
- realizzazione di progetti di integrazione scuola-lavoro;
- orientamento scolastico e professionale;
- studi e ricerche, consulenze e formazione su tematiche disciplinari e trasversali e su questioni d'interesse scolastico ed extrascolastico;
- consulenze su progetti d'innovazione ordinamentale e didattica e sulla loro realizzazione;
- produzione, pubblicazione e diffusione di materiali multimediali e non;
- promozione culturale;
- organizzazione di convegni, conferenze, corsi, mostre anche itineranti, viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni

- all'estero, scambi d'insegnanti e studenti;
- realizzazione di progetti finanziati interamente o parzialmente dall'Unione Europea.

Art. 4

La Fnism attinge i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalle quote di iscrizione dei soci di cui all'art.6;
- b) dalle quote di adesione di altri soggetti di cui all' art.8;
- c) dai contributi volontari e liberi di associati;
- d) da eventuali contributi dello Stato, degli altri Enti territoriali, Enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, italiane o estere
- e) da qualunque altra fonte, purché dichiarata e non condizionante

L'ammontare del contributo annuo per la copertura delle spese di interesse generale è stabilito annualmente dal Consiglio nazionale. L'ammontare delle quote di iscrizione è stabilito annualmente da ogni sezione.

L'anno finanziario dell' Associazione coincide con l'anno solare.

Le quote di iscrizione e di adesione ed i contributi associativi sono tutti intrasmissibili e non rivalutabili e il loro versamento non è ripetibile.

Il Socio o l'aderente perde ogni diritto di partecipazione all'Associazione a seguito di dimissioni, decadenza, revoca, espulsione ovvero mancato versamento della quota d'iscrizione. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno solare la Giunta predispone il bilancio consuntivo dell'Associazione, composto da: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione che devono essere approvati dal Consiglio nazionale.

Il bilancio dovrà essere messo a disposizione, prima e dopo l'approvazione, di tutti gli associati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso in cui l'Associazione abbia ricevuto il riconoscimento come ONLUS, la distribuzione potrà avvenire esclusivamente a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, perseguono le stesse finalità.

Ogni utile ed avanzo di gestione dovrà essere reimpiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

Art. 5 (Soci)

Può far parte dell'Associazione, in base a domanda individuale rivolta ad una sezione, il personale della scuola, dell'università e della formazione professionale anche non in servizio.

Il Consiglio Nazionale e le sezioni possono nominare soci onorari con esonero di ogni obbligo di iscrizione e senza diritto di partecipazione alle attività deliberative dell'Associazione.

Art. 6 (Iscrizioni)

L'ammissione a socio avviene su richiesta dell'interessato. La non ammissione non comporta obbligo di motivazione.

Ogni socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale per la quale gli viene rilasciata apposita ricevuta. L'iscrizione alla Fnism comporta l'abbonamento al periodico dell'Associazione.

L'iscrizione alla Fnism è personale e non trasmissibile. Essa dà diritto a partecipare a pieno titolo alle attività statutarie dell'Associazione. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della vita associativa.

Art. 7 (Sezioni)

L'Associazione è organizzata in sezioni le quali si costituiscono in base a un numero minimo di soci stabilito nel Regolamento e comunque non inferiore a cinque.

Il limite minimo di estensione territoriale di una sezione coincide con l'area del comune di appartenenza.

Ciascuna sezione può essere retta da un proprio statuto, che non deve essere in contrasto con il presente statuto, oppure può assumere quest'ultimo come proprio.

Gli statuti sezionali sono ratificati dalla Giunta che dichiara la formale costituzione delle sezioni. Annualmente la Giunta valuta la presenza sul territorio delle sezioni in base a parametri definiti nel Regolamento.

La sezione rappresenta l'Associazione a livello locale, attua le deliberazioni degli organi centrali e del Congresso, elegge i

delegati al Congresso Nazionale.

La sezione opera autonomamente nel quadro statutario dell'Associazione. Essa amministra in proprio, con assunzione di responsabilità a tutti gli effetti, i fondi provenienti da quote d'iscrizione, attività, elargizioni e contributi. Comunica annualmente alla Giunta le attività svolte fornendo un'adeguata documentazione.

La sezione tiene un ruolo aggiornato degli iscritti, da trasmettere annualmente alla sede centrale, con le loro generalità, qualifica e con l'indicazione del loro recapito privato ed eventualmente scolastico.

Nelle province o nelle regioni dove operano più sezioni, gli organi direttivi delle sezioni possono eleggere a maggioranza semplice i propri rappresentanti in un coordinamento provinciale o regionale, in seno al quale viene nominato un coordinatore.

Tale coordinamento risponde ad esigenze operative, non interferisce con l'autonomia delle sezioni e non ha rilevanza congressuale.

Art.8 (Collaborazioni ed adesioni)

L'Associazione, nel quadro della realizzazione delle proprie finalità programmatiche, prevede la collaborazione e/o l'eventuale adesione ad enti internazionali, nazionali o locali, con cui sussista stretta affinità ideale e si stabilisca una comunità d'intenti.

L'Associazione, a sua volta, può accettare a livello nazionale la collaborazione e/o l'eventuale adesione di enti che ne riconoscano le finalità statutarie.

Le delibere concernenti quanto sopra sono prese dal Consiglio Nazionale e ratificate dal Congresso.

TITOLO III

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art.9 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) il Congresso
- 2) il Presidente e il/i Vicepresidente/i
- 3) la Giunta
- 4) Il Consiglio Nazionale
- 5) il Collegio dei Revisori dei conti
- 6) il Comitato dei Garanti

Art. 10 (Congresso)

Il Congresso è preceduto dalle assemblee sezionali che, con la più ampia garanzia di intervento diretto dei soci, discutono i temi congressuali, formulano proposte, elaborano eventuali documenti, eleggono i propri delegati.

Il Congresso nazionale ha luogo, in via ordinaria, ogni tre anni.

La convocazione dei Congressi straordinari ha luogo quando il Consiglio nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle sezioni, che rappresentino in ogni caso un terzo degli iscritti all'Associazione.

La Giunta invia l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Congresso alle sezioni almeno tre mesi prima della data fissata per il Congresso.

Ogni sezione fa pervenire alla Giunta, almeno 60 giorni prima del Congresso, l'elenco dei propri iscritti, aggiornato alla data stabilita dal Consiglio nazionale. La Giunta fa pervenire a sua volta alle sezioni, almeno trenta giorni prima della data del Congresso, l'elenco ufficiale delle persone aventi diritto alla partecipazione alle assemblee pregressuali e al Congresso.

Al Congresso partecipano i delegati, eletti dalle assemblee pregressuali delle sezioni di appartenenza secondo proporzioni stabilite dal Consiglio nazionale; con un numero di voti definiti da:

- 1 voto per ogni iscritto sulla base della media degli iscritti tra un congresso e l'altro o, per le sezioni nuove, sulla media degli iscritti negli anni di costituzione
- 10 voti per ciascuna sezione che abbia continuato ad operare ininterrottamente dal precedente Congresso

Possono inoltre parteciparvi, con diritto di parola e di voto, singole persone che in sede di assemblea sezionale pregressuale ne abbiano dichiarato la volontà. Nel computo degli iscritti rappresentati dai delegati sarà detratto il numero di coloro che partecipano a titolo personale al Congresso. Possono infine partecipare al Congresso senza diritto di voto, ospiti esterni invitati in qualità di relatori o di esperti.

Il numero complessivo dei voti rappresentati al Congresso, per delega o direttamente, non può superare il totale delle persone iscritte risultante dall'elenco ufficiale della sezione di cui al quinto comma del presente articolo.

Ogni sezione fa pervenire alla Giunta, almeno 30 giorni prima del Congresso, il verbale dell'assemblea pregressuale con l'indicazione dei propri delegati.

In caso di assenza di uno o più delegati di una stessa sezione, il numero dei voti che essi rappresentano viene ripartito tra gli altri delegati della stessa sezione. Non sono ammesse deleghe tra sezioni.

In occasione dell'assemblea congressuale, direttamente ovvero tramite le assemblee pregressuali, viene assicurato ad ogni associato il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le delibere in sede congressuale vengono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti delle persone presenti aventi diritto al voto, nel rispetto del voto singolo.

Le elezioni degli organi direttivi dell'associazione avvengono su lista nazionale aperta e a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei partecipanti.

Art. 11 (Congresso: competenze)

Il Congresso elegge il proprio Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei poteri, la Commissione elettorale; esamina l'attività dell'Associazione, esamina ed approva il bilancio controllato e presentato dal Collegio dei Revisori; traccia le linee programmatiche, politiche e culturali dell'attività associativa.

Il Congresso elegge: il Presidente, i membri della Giunta, due membri del Collegio dei Revisori, il Comitato dei Garanti.

Art. 12 (Presidente e Vicepresidente/i)

Il Presidente, o su sua delega il Vicepresidente, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi.

Il Presidente è eletto dal Congresso e rimane in carica fino al successivo Congresso. Presiede la Giunta, cura e sviluppa l'attuazione dei deliberati congressuali. Dirige l'organo dell'Associazione.

Alla prima seduta del Consiglio Nazionale, il Presidente comunica il nome del Vicepresidente/i, da lui designato/i

Art. 13 (Giunta)

La Giunta è composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede e dai 4 membri eletti dal Congresso tenendo conto sia delle specifiche competenze sia dei criteri di rappresentanza territoriale.

I membri della Giunta fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale dove hanno diritto di voto, ad eccezione delle delibere relative all'attività della Giunta stessa.

La Giunta è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Rimane in carica fino al successivo Congresso e si riunisce almeno 4 volte l'anno.

La Giunta:

- dà esecuzione alle delibere del Congresso e del Consiglio nazionale e alle disposizioni statutarie;
- promuove lo sviluppo dell'Associazione; cura e coordina il funzionamento dei vari organi dell'Associazione;
- promuove iniziative nazionali anche d'intesa con le sezioni;
- ratifica gli statuti sezionali e dichiara la formale costituzione delle sezioni
- verifica annualmente la presenza sul territorio delle sezioni e ne delibera l'eventuale scioglimento;
- riferisce annualmente al Consiglio Nazionale l'attività svolta collegialmente e individualmente, in base alle diverse competenze;
- può attribuire compiti e responsabilità di rilevanza nazionale alle sezioni o a singoli esperti delle sezioni la cui attività rientra nell'ambito dell'autonomia finanziaria delle sezioni stesse;
- amministra i fondi associativi e prepara i bilanci e i rendiconti che presenta all'approvazione del Collegio sindacale prima di ogni Congresso e ad eventuali verifiche annuali;
- nomina, su delega del Congresso, il Presidente del Collegio dei Revisori.

La Giunta adempie a tutti gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 14 (Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è composto, oltre che dal Presidente e da Vicepresidente/i dell'Associazione, dai membri della Giunta, dal Comitato dei Garanti e da due rappresentanti di ogni sezione. E' consentita la partecipazione senza diritto di

voto di altri rappresentanti di ciascuna sezione, in numero non superiore a tre, designati di volta in volta in base alle loro competenze ed alle esigenze del Consiglio nazionale.

Nella prima riunione il Consiglio nazionale elegge il proprio Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei propri componenti; in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, che comunque non devono essere in numero inferiore ad 1/3 dei componenti.

Il Consiglio nazionale ha potere deliberante su quanto attiene all'organizzazione dell'Associazione; fissa l'ammontare della quota sociale annuale; dirige l'attività dell'Associazione secondo le linee tracciate dal Congresso nazionale; approva entro il primo anno il Regolamento interno dell'Associazione, può indire consulte nazionali; indice tempestivamente il Congresso nazionale stabilendone, d'intesa con la Giunta, la sede e la data, il tema generale, l'ordine del giorno e il regolamento.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente, d'intesa con la Giunta.

Entro il primo anno, elabora ed approva il proprio Regolamento e definisce gli obiettivi da raggiungere annualmente sulla base delle linee programmatiche indicate dal Congresso; nell'ultima riunione valuta l'attività svolta.

Il Consiglio Nazionale nomina il Comitato Direttivo del periodico dell'Associazione, fissa l'ammontare delle quote di abbonamento e il contributo annuo per la copertura delle spese di interesse generale.

Art. 15 (Collegio dei Revisori dei conti)

Nel caso in cui l'Associazione abbia ricevuto il riconoscimento come ONLUS, il Collegio dei Revisori dei conti è formato da due persone elette dal Congresso e da un Presidente nominato dalla Giunta su delega del congresso tra gli iscritti all'Albo dei Revisori.

Esso esercita funzioni di controllo sull'amministrazione dei fondi e presenta i bilanci con apposita relazione al Congresso. Il Collegio decade con il successivo Congresso.

In caso di decadenza di un membro, il Collegio stesso ne nomina un altro.

Art. 16 (Comitato dei Garanti)

Il Comitato dei Garanti si compone di tre membri eletti dal Congresso e rieleggibili. I membri del Comitato dei Garanti fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio Nazionale.

Il Comitato svolge funzioni di garanzia rispetto alla coerenza tra le linee programmatiche dell'Associazione e le norme statutarie e di regolamento. Giudica dei casi nei quali siano ravvisabili comportamenti individuali o delle sezioni in contrasto con lo statuto dell'Associazione. Giudica su ricorso dei singoli soci e ha il potere di convocare le parti in causa ove la vertenza non sia componibile (Giunta, Consiglio Nazionale e Congresso).

Non possono far parte del Comitato dei Garanti i soci che ricoprono cariche direttive ed amministrative a livello nazionale o di sezioni.

In caso di decadenza di un membro, il Comitato stesso provvede alla sua sostituzione.

Art. 17 (Procedure)

Un contenzioso può essere avviato su richiesta di un socio o degli organi sezionali e nazionali o anche ad iniziativa dello stesso Comitato dei Garanti.

Al socio sottoposto a procedimento sono contestati gli addebiti, con l'invito a presentare le sue deduzioni, oralmente o per iscritto, entro un termine da stabilirsi volta per volta, tenuto conto delle circostanze.

Le sanzioni che il Comitato dei Garanti può deliberare nei confronti di un socio sono le seguenti:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione dall'attività dell'Associazione per un periodo non eccedente i sei mesi;
- c) l'espulsione.

Contro le decisioni del Comitato dei Garanti può essere proposto reclamo in ultima istanza al Congresso nazionale.

Art. 18 (Deferimento)

Qualora il Comitato direttivo di una sezione svolga la propria azione in grave contrasto con le direttive dell'Associazione, o trascuri completamente di svolgere l'attività di sua competenza, il Consiglio nazionale può deferirlo al Comitato dei Garanti e sostituirlo con un commissario.

Entro un mese dal deferimento, il Comitato dei Garanti è tenuto a decidere la reintegrazione del Comitato direttivo o il suo scioglimento. In questo caso il Commissario convoca le assemblee sezionali per il rinnovo delle cariche.

Contro le decisioni del Comitato dei Garanti è ammesso reclamo al Congresso nazionale.

TITOLO IV

PERIODICO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 19 (Organo di stampa)

L'Associazione ha il suo organo ufficiale di stampa ne " L'Eco della scuola nuova",periodico che ne interpreta le scelte culturali e programmatiche, garantendo al tempo stesso una libera palestra di discussione sui problemi della scuola.

Direttore del periodico è il presidente dell' Associazione.

Il Comitato Direttivo del periodico è nominato dal Consiglio Nazionale che fissa anche l'ammontare delle quote di abbonamento.

Art. 20 (Finanziamento del periodico)

Alle spese del periodico si provvede:

- a) con il gettito degli abbonamenti;
- b) con il provento delle inserzioni a pagamento;
- c) con i contributi associativi;
- d) con i contributi volontari.

Ogni socio è tenuto a sostenere il periodico sia con contributi personali e collaborazioni sia agevolandone la diffusione.

L'iscrizione all'Associazione comporta l'abbonamento al periodico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 (Revisioni statutarie)

Organo competente per il rinnovo totale o parziale e per qualsiasi emendamento del presente statuto è il Congresso dell'Associazione.

La Giunta è delegata a riprodurre in atto pubblico, nonché ad integrare o modificare il presente statuto nel caso in cui variazioni legislative lo rendano necessario. Le integrazioni e le variazioni dovranno essere ratificate dal successivo Congresso.

Il presente Statuto può essere integrato da Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 22 (Incompatibilità)

Le cariche di presidenza a tutti i livelli dell'Associazione sono incompatibili con corrispondenti cariche in partiti, sindacati e associazioni aventi finalità analoghe.

Le sezioni si regolano di conseguenza.

Art. 23 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione ha luogo per delibera dell'Assemblea straordinaria. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, con tutti i poteri accessori per le operazioni di liquidazione, nel rispetto degli obblighi di legge. Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, questo sarà devoluto a favore di enti o istituzioni che abbiano le stesse caratteristiche e finalità.